

Interpello del ministero del lavoro: serve anche la famiglia a carico

Svantaggiati, conta l'età

La qualifica ai lavoratori con più di 25 anni

DI DANIELE CIRIOLI

«**S**vantaggiato» è il lavoratore d'età superiore a 25 anni che sia il solo soggetto a sostenere il nucleo familiare, in quanto con una o più persone fiscalmente a carico ai fini Irpef. Lo spiega, tra l'altro, il ministero del lavoro nell'interpello n. 38/2012, in relazione all'ipotesi di esclusione della causale ai fini del ricorso alla somministrazione di lavoro a termine.

Quando non serve il «causalone». I chiarimenti arrivano a risposta ad Assolavoro che ha chiesto precisazioni in ordine alla definizione di lavoratori svantaggiati prevista dal regolamento Ce n. 800/2008 (articolo 2, n. 18, lettera d ed f), richiamati dall'articolo 20, comma 5, del dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi) per i quali è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza che debba trovare applicazione il cosiddetto causalone. Nello specifico, i chiarimenti sono stati chiesti sulla platea

dei soggetti rientranti nelle seguenti categorie: «Adulti

che vivono soli con una o più persone a carico» (lettera d); e «membri di una minoranza nazionale all'interno di uno stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile» (lettera f).

Il lavoratore svantaggiato. Il ministero parte dai requisiti previsti dalla normativa Ue, ossia: la qualità di adulto, il carico familiare e la convivenza o meno con

familiari a carico. In primo luogo, il ministero ritiene che possano definirsi adulti coloro che hanno superato i 25 anni d'età, atteso che per le stesse norme Ue è considerato invece giovane chi ha età compresa tra 15 e 25 anni. Quanto, invece, alla circostanza in base alla quale gli adulti devono vivere soli con una o più persone a carico, il ministero ritiene che la norma voglia riferirsi sia alla composizione (al momento dell'assunzione) del nucleo familiare del soggetto svantaggiato, sia alla

definizione di familiare a carico data dal Tuir (articolo 12). Perciò, il lavoratore, anche con certificato anagrafico relativo allo stato di famiglia, deve risultare il solo soggetto a sostenere il nucleo familiare, in quanto con una o più persone fiscalmente a carico. In alternativa al certificato anagrafico, il lavoratore può presentare, al momento dell'assunzione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (dpr n. 445/2000) per dimostrare sia la composizione del nucleo familiare che il carico familiare.

Minoranze nazionali. Per individuare coloro che appartengono alla categoria dei membri di una minoranza nazionale all'interno di uno stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile (lettera f), il ministero spiega che occorre riferirsi a tutte quelle minoranze che, sulla base di provvedimenti, risultano già individuate in ragione dell'appartenenza linguistica.